

CCCXXX SEDUTA**MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18 e 50.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Commemorazione di Vittorio Emanuele Orlando.

CRESPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, pronuncia il seguente discorso:

« Onorevoli colleghi, un altro lutto ha colpito la Nazione con la morte di Vittorio Emanuele Orlando. Vittorio Emanuele Orlando resta una delle figure più insigni della vita politica di questo cinquantennio. Eminentе giurista, egli fin da giovane partecipò alla vita pubblica italiana e legò il suo nome a quelle giornate di dolore per l'Italia, ma anche di fulgore perchè si conclusero con la vittoria di Vittorio Veneto. Ritengo doveroso che anche noi, Consiglio regionale, di fronte a questa tomba che si apre, pieghiamo riverenti il nostro capo rievocando l'uomo, dalla cui concezione politica potevamo e possiamo dissentire, ma al quale dobbiamo riconoscere alte qualità di statista e soprattutto alte qualità di patriota ».

PRESIDENTE si associa alle parole del Presidente della Giunta e comunica di aver inviato alla famiglia dello Scomparso ed al Senato della Repubblica i seguenti telegrammi:

« Famiglia Orlando - Via Cisalpino - Roma
La morte del Presidente della Vittoria è lutto per la Nazione intera, che in esso perde un grande patriota, un insigne giurista, uno dei

suoi migliori uomini di Stato. Al grave lutto partecipa con reverente commozione il Consiglio Regionale della Sardegna, a nome del quale esprimo sensi di vivo cordoglio. Presidente Corrias ».

« Presidente Senato Repubblica - Roma
Al cordoglio dell'Alto Consesso da V. E. presieduto per la morte del Presidente della Vittoria Senatore Vittorio Emanuele Orlando, suo illustre componente, si associa il Consiglio Regionale della Sardegna, ricordando il grande italiano, il grande giurista, il grande statista che con esso scompaiono. Presidente Corrias ».

ERA (P.N.M.) dichiara di associarsi alle elevate parole del Presidente della Giunta e ricorda alcuni episodi della vita dello scomparso, che ha avuto come Maestro.

Commemorazione di Elena di Savoia.

MURETTI (P.N.M.) ricorda la figura morale della donna che ha legato il suo nome ad un periodo difficile della vita italiana. Elena di Savoia è stata sempre una madre esemplare, dedicandosi costantemente alla beneficenza ed estraniandosi sempre dalle beghe. Si è resa benemerita della Patria, accorrendo e soccorrendo sempre ove urgeva il bisogno e si abbattava la sciagura, ed esplicando la sua azione con opere di assistenza sociale e sanitaria di grande importanza. L'oratore conclude dicendosi certo che tutti i consiglieri, al di sopra delle particolari opinioni politiche, vorranno unirsi nel ricordo della Scomparsa.

CRESPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, pronuncia il seguente discorso:

« Onorevoli colleghi, l'attaccamento della maggior parte di noi alle istituzioni repubblicane non ci impedisce di inchinarci anche noi, reverenti, di fronte alla tomba che ha accolto Elena di Savoia. Le passioni politiche non possono soffocare quelli che sono i sentimenti umani. Noi ricordiamo la figura di questa donna che non pensò mai al fasto regale, ma che fu sempre vicina a tutti i derelitti, che fu presente con materna cura nelle sventure che colpirono la Nazione. Così come non possiamo non sentire il dramma umano che ha travolto questo essere, perchè purtroppo in tutte le tragedie della storia vi sono innocenti che vengono travolti. Per questi sentimenti squisitamente umani, scevri da ogni atteggiamento e da ogni principio d'indirizzo politico, sentiamo di poter aderire alle parole commosse dell'amico Muretti ».

PRESIDENTE pronuncia il seguente discorso:

« Le parole pronunciate dall'onorevole Muretti e dall'onorevole Presidente della Giunta rispecchiano il sentimento del Consiglio regionale, indipendentemente da quelle che possono essere le ideologie che, su questo punto, gli italiani dividono in due schiere. Il cordoglio della Nazione per la morte della ex regina d'Italia è stato manifestato dal Capo della Nazione, dal Presidente della Repubblica. Tale manifestazione potrebbe comprendere in sé il sentimento di tutti gli Italiani, ma non sarà male che anche da questa aula si levi, per le ragioni che sono state espresse dai due precedenti oratori, un memore ricordo ed un memore pensiero alla memoria della regina Elena di Savoia ».

Parere del Consiglio sullo schema del disegno di legge predisposto dal Ministero dell'interno, concernente: « Norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, convalida degli eletti e relativo contenzioso per la elezione del Consiglio regionale ».

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

CONTU (P.S.d'A.), relatore, dichiara di aver poco da aggiungere alla relazione scritta. La Commissione ha rilevato l'indiscutibilità della competenza degli organi centrali sulla regolamentazione della materia. La Commis-

sione stessa si è però pronunciata in modo non concorde per quanto attiene alla sostanza della materia. La maggioranza ha infatti proposto di aggiungere, ai casi di incompatibilità, anche quello dei salariati dipendenti dalle Province sarde o da enti o istituti dipendenti da esse.

Inoltre, la maggioranza propone di aggiungere tra le incompatibilità quella di consigliere provinciale. Tale norma dovrebbe allargare i quadri della classe dirigente sarda ed evitare la concentrazione dei mandati su poche persone, ciò che si risolve, nella maggior parte dei casi, in inefficienza di funzionalità.

L'oratore rileva che il consigliere Asquer ha espresso parere contrario alla proposta della Commissione, motivando il dissenso con la considerazione che il Consiglio non deve assolutamente rendere più difficile la partecipazione alla vita pubblica a chi vi si sente chiamato.

Nella seconda parte dello schema di decreto, è contenuta qualche norma che ha lasciato perplessi i commissari. Specialmente la relazione che ha accompagnato lo schema, ripropone l'eterno problema sulla natura dei Consigli regionali. E' evidente la tendenza degli organi centrali a voler inquadrare gli organi regionali fra i corpi amministrativi, anziché fra quelli legislativi. Per controbattere questa tendenza, è sufficiente esaminare le competenze del Consiglio e gli effetti della legge regionale nel campo giuridico. In base all'articolo 16 dello Statuto il Consiglio può perfino, con sua legge, stabilire le norme per l'elezione di sé medesimo.

Ciò dimostra senza alcun dubbio la natura di organo legislativo.

Non si capisce, pertanto, il motivo che ha indotto il Governo a proporre un'eccezione sulla convalida delle elezioni regionali, quando è prassi costante (e soprattutto è consacrata in legge) che le assemblee legislative abbiano anche la potestà di convalidare la elezione dei propri componenti. Vi è la legge 12 dicembre 1948 sull'elezione del primo Consiglio regionale sardo, che la Regione ha fatto propria con legge 10 agosto 1952. All'articolo 14 di questa legge è detto che « al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti ». Come è possibile che l'ufficio Regioni — si chiede l'oratore — proponga al Parlamento di non tener conto di una legge regionale? Solo chi si lascia accicare dal desiderio di misconoscere la realtà costituzionale in cui si vive può pensare ad un assurdo giuridico tanto enorme.

Concludendo, l'oratore dichiara che la Com-

missione propone al Consiglio di esprimere parere assolutamente contrario alla inclusione del giudizio di convalida nella proposta di legge. Il Consiglio dovrebbe dare mandato al Presidente della Regione di farsi eco, presso gli organi centrali, del rammarico dell'assemblea per l'offesa ad essa fatta con le norme contenute nello schema del disegno di legge.

PAZZAGLIA (M.S.I.) dichiara che il suo Gruppo concorda con il relatore Contu in quanto la situazione è così chiara che nessuno può sottovalutare la gravità del provvedimento proposto dal Governo.

ASQUER (P.S.I.) precisa che il suo dissenso dalla opinione della maggioranza non riguarda l'ultima parte del provvedimento, bensì la norma relativa all'incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere provinciale. Dichiara di apprezzare il concetto della distribuzione delle cariche, ma tale decisione deve rimanere di competenza dei partiti e di ciascun uomo politico. Secondo l'oratore, è auspicabile che un uomo politico rivesta una sola carica, ma può sempre verificarsi il caso che in un dato momento storico una persona sia utile come consigliere provinciale e come consigliere regionale.

Ritiene inopportuno, concludendo, che il Consiglio aggiunga altri casi al già lungo elenco previsto dal disegno governativo.

PIRASTU (P.C.I.) dichiara che il Gruppo comunista è d'accordo con il relatore. Se venisse infatti approvato il progetto presentato dal Governo, verrebbe leso il diritto della Regione; questo Istituto verrebbe considerato alla stessa stregua di un qualsiasi organo amministrativo. Concorda con il consigliere Asquer sul problema della incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere provinciale.

MURETTI (P.N.M.) concorda pienamente con i concetti espressi dal relatore.

PRESIDENTE dichiara che, dovendo il Consiglio esprimere un parere sullo schema di legge, sarebbe opportuno interrompere la discussione e presentare un ordine del giorno.

ASQUER (P.S.I.) propone che si approvi la relazione della Commissione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) ricorda che non è la prima volta che il Consiglio è chiamato

a dare un parere su un disegno di legge nazionale e che in tutte le occasioni il Consiglio ha espresso un parere generale ed uno particolare. Propone pertanto di passare all'esame degli articoli, riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di concordare pienamente con la relazione Contu, salvo l'incompatibilità tra consigliere regionale e consigliere provinciale. Sulle questioni di principio l'oratore ricorda le leggi analoghe approvate dai Consigli regionali della Sicilia e del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Titolo

Norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, convalida degli eletti e relativo contenzioso per la elezione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE osserva che si dovrebbe sopprimere dal titolo l'espressione « convalida degli eletti e relativo contenzioso ».

Mette in votazione il titolo modificato.

(E' approvato).

Art. 1

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) - i membri del Governo e gli alti Commissari;
- b) - il capo della polizia;
- c) - il rappresentante del Governo della Regione, i Prefetti, i Vice Prefetti e i funzionari di Pubblica Sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

I LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

2 DICEMBRE 1952

- d) - i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, salvo che si trovino in aspettativa all'atto della accettazione della candidatura;
- e) - gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;
- f) - il Segretario generale ed i capi servizio della Regione, anche se nella posizione di comando presso la Regione stessa.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione delle candidature.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

« Sopprimere alla lettera d) le parole: " che hanno giurisdizione nella Regione " ».

ERA (P.N.M.) ritiene opportuno che vengano inclusi nei casi di ineleggibilità tutti i magistrati, e non solo quelli residenti in Sardegna.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Era.

(E' approvato).

Art. 3

Sono altresì ineleggibili coloro che nei confronti della Regione e degli Enti locali i cui atti sono sottoposti al controllo della Regione:

- a) - hanno maneggio di denaro e non ne hanno ancora reso conto;
- b) - hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) - si trovano nelle condizioni di cui al numero 1 dell'articolo 8 del T. U. 5 febbraio 1948, n. 26.

Sono infine ineleggibili:

- 1) - gli amministratori di enti, istituti od aziende gestite o sovvenzionate dalla Regione;
- 2) - gli amministratori della Regione e degli enti, istituti od aziende suddetti che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Commissione:

« Aggiungere: " coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle Province sarde o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza " ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(E' approvato).

Art. 4

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

- a) - i deputati ed i senatori;
- b) - i giudici della Corte Costituzionale;
- c) - i membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura;
- d) - i membri degli altri Consigli regionali;
- e) - i Presidenti delle Giunte provinciali, gli Assessori provinciali ed i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopraelencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnato le dimissioni entro dieci giorni dalla convalida della elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Soggiu Piero - Melis:

« Sopprimere la lettera a) e d) ed anche le parole: " ed i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti " ».

Dà quindi lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione:

« Aggiungere alla lettera e) la carica di " consigliere provinciale " ».

ERA (P.N.M.) propone di sostituire l'espressione: « i giudici della Corte Costituzionale », con: « i giudici delle Corti Costituzionali ».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che il suo emendamento tende a lasciare immutati i casi previsti dallo Statuto.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo, fino alla lettera a) compresa.

(E' approvata).

Mette in votazione la lettera b), con la modifica proposta dal consigliere Era.

(E' approvata).

Mette in votazione la lettera c).

(E' approvata).

Mette in votazione l'emendamento soppressivo Soggiu Piero e Melis.

(E' approvato).

Mette in votazione la lettera e) con l'emendamento soppressivo Soggiu Piero - Melis e lo emendamento aggiuntivo della Commissione.

(E' approvata).

Mette in votazione la restante parte dello articolo.

(E' approvato).

Art. 5

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici elettorali circoscrizionali o a quello regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione:

« Sopprimere l'articolo ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Soggiu Piero - Melis:

« Sopprimere l'articolo ».

PRESIDENTE mette in votazione i due emendamenti soppressivi.

(Sono approvati).

Art. 6

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni, è ammesso il ricorso alla Corte di Appello di Cagliari, se

le controversie riguardano questioni di eleggibilità, e al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte d'Appello ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Avverso le decisioni della Corte di Appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Soggiu Piero - Melis:

« Sopprimere l'articolo ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

CONTU (P.S.d'A.), *relatore*, ritiene inutile la votazione a scrutinio segreto in quanto si richiede al Consiglio un semplice parere.

PRESIDENTE dichiara di concordare con il relatore. D'altronde, l'ampia discussione generale e particolare sul progetto ha messo chiaramente in luce il parere dell'assemblea.

CONTU (P.S.d'A.), *relatore*, osserva che per dimostrare l'unanimità raggiunta dall'Assemblea si potrebbe votare un ordine del giorno.

ZUCCA (P.S.I.) concorda col Presidente. Ritiene sufficiente redigere una relazione dalla quale appaia chiara la volontà del Consiglio sui vari punti del progetto.

D'ANGELO (P.N.M.) concorda con Contu. Si dichiara favorevole all'approvazione complessiva del progetto di legge.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che, avendo il Consiglio già chiaramente espresso il parere sul progetto di legge, non è necessaria un'ulteriore manifestazione di voto. Prega piuttosto il Presidente di inviare al Governo una lettera per precisare la volontà manifestata dal Consiglio sulla proposta di legge.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) ricorda che altra volta il Consiglio ha riassunto le sue decisioni, in materie analoghe, in una relazione stesa dallo stesso relatore della Commissione.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, propone che il consigliere Contu sten-

da la relazione sulla discussione avvenuta in Consiglio.

PRESIDENTE incarica il consigliere Contu di redigere la relazione.

Sull'ordine del giorno.

ASQUER (P.S.I.) prega il Presidente di sospendere i lavori del Consiglio fintanto che la Commissione non avrà terminato l'esame del bilancio.

PRESIDENTE ricorda che il Consiglio spese già per una settimana i suoi lavori per dar modo alla Commissione di esaminare il bilancio. Alla Presidenza non è però pervenuto ancora il testo approvato dalla Commissione e la relazione.

MELIS (P.S.d'A.) dichiara che la Commissione ha tenuto lunghe riunioni tutti i giorni.

PRESIDENTE ritiene che il Consiglio potrebbe esaurire gli altri argomenti all'ordine del giorno entro la settimana, in modo che la Commissione possa riprendere poi l'esame del bilancio.

ASQUER (P.S.I.) si dichiara contrario alla proposta del Presidente. Chiede l'aggiornamento del Consiglio fino a che la Commissione non abbia esaurito l'esame del bilancio.

MELIS (P.S.d'A.) dichiara che la Commissione ha lavorato intensamente, tanto che ha già pronte le relazioni sui bilanci dei singoli

Assessorati, per cui in poche settimane potrebbe esaurire il suo compito.

CREPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, ritiene che si debba precisare se il bilancio sarà pronto per essere discusso dal Consiglio prima delle feste natalizie. Se la Commissione è in grado di terminare l'esame del bilancio in tempo utile, si potrebbero sospendere i lavori del Consiglio, altrimenti tanto vale che si proceda fino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

AMICARELLI (D.C.) ritiene che la Commissione possa esaurire l'esame del bilancio entro il 15 dicembre.

COVACIVICH (D.C.) concorda con il consigliere Amicarelli.

ERA (P.N.M.) propone che il Consiglio tenga seduta soltanto domani mattina, consentendo alla Commissione di tenere la sua riunione nel pomeriggio.

ZUCCA (P.S.I.) dichiara che si deve tener conto anche di una questione di principio, già affermata altre volte dal Consiglio, e cioè che non si dovrebbe mai giungere in nessun caso all'esercizio provvisorio. Si dovrebbe perciò esaurire innanzitutto l'esame del bilancio.

PRESIDENTE dichiara che, per dar modo alla Commissione di esaurire i suoi lavori, il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 20 e 45.